

Requisiti minimi per il riconoscimento di raggruppamenti di operatori turistici

(Deliberazione della Giunta regionale n. 424 del 3 aprile 2018)

Definizione dei requisiti

La Regione riconosce: ¹

- a.1) **raggruppamenti di area territoriale**, determinati sulla base dei comprensori turistici individuati dall'Ufficio regionale del turismo
- a.2) **raggruppamenti di stazione**, riferiti a Comuni di significativa valenza turistica e finalizzati a programmare e a svolgere attività di valorizzazione dell'offerta e di promozione e commercializzazione del prodotto turistico, limitatamente a specifiche linee di prodotto
- b) **raggruppamenti di prodotto**, finalizzati allo sviluppo, alla promozione e alla commercializzazione di uno o più prodotti turistici su scala regionale.

I requisiti minimi per il riconoscimento, specifici per ciascun tipo di raggruppamento (di area territoriale, di stazione e di prodotto), sono stati definiti con l'obiettivo di rendere il sistema turistico regionale più efficiente, evitando duplicazioni e sovrapposizioni dei soggetti riconosciuti che operano sul territorio regionale, e più efficace nelle attività di promozione e commercializzazione, tenuto conto delle seguenti esigenze:

- attivare un processo di crescita dei raggruppamenti in termini quantitativi (numero degli associati) e qualitativi, in relazione sia alla rappresentatività del raggruppamento sia alle mutevoli richieste del mercato (progressivo adeguamento e specializzazione del raggruppamento in risposta all'evoluzione delle esigenze della clientela e alle nuove tendenze della domanda per il segmento di prodotto considerato)
- dotare ciascun comprensorio turistico e ciascuna stazione turistica di un soggetto unico di riferimento.

¹ Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale).

Requisiti minimi di riconoscimento per tipo di raggruppamento

a.1) Raggruppamenti di area territoriale

Ai fini del riconoscimento regionale, i raggruppamenti di area territoriale devono soddisfare tutti i requisiti minimi seguenti, che danno conto della **rappresentatività** del raggruppamento in relazione al numero di imprese turistiche che operano nell'area di riferimento:

- il raggruppamento aggrega almeno il 50% più uno dei posti letto totali dell'area (esclusi campeggi sociali, case per ferie, aree di sosta per camper);
- il raggruppamento aggrega almeno 1.000 posti letto (esclusi campeggi sociali, case per ferie, aree di sosta per camper);
- il raggruppamento comprende almeno il 50% dei Comuni dell'area in cui sono presenti strutture ricettive.

a.2) Raggruppamenti di stazione

Ai fini del riconoscimento regionale, i raggruppamenti di stazione devono soddisfare tutti i requisiti minimi seguenti, che danno conto della **rappresentatività** delle imprese turistiche dell'area considerata e della particolare **significatività** della stazione, rispetto al restante territorio regionale, relativamente al prodotto turistico di riferimento.

Il prodotto turistico di riferimento deve essere un prodotto di punta per l'offerta turistica valdostana e avere modalità di fruizione di tipo stanziale (è un prodotto la cui domanda di consumo è orientata quasi esclusivamente e preferibilmente alla stazione). Ad oggi, i soli prodotti che possono caratterizzare alcuni Comuni come stazioni turistiche sono **lo sci e il benessere termale**.

Il raggruppamento di stazione deve quindi:

- aggregare almeno il 50% più uno dei posti letto totali della stazione (esclusi campeggi sociali, case per ferie, aree di sosta per camper);
- aggregare almeno 1.200 posti letto (esclusi campeggi sociali, case per ferie, aree di sosta per camper);
- comprendere il soggetto gestore del comprensorio sciistico di riferimento, con un totale di almeno 30 chilometri di piste censite a catasto piste (per le stazioni sciistiche) o il soggetto gestore dello stabilimento termale (per le stazioni termali).

b) Raggruppamenti di prodotto

Ai fini del riconoscimento regionale, i raggruppamenti di prodotto devono soddisfare i requisiti minimi seguenti, che danno conto del **numero di imprese turistiche aggregate** e della **copertura del territorio regionale** interessato dal prodotto turistico considerato:

- il raggruppamento aggrega non meno di 10 strutture ricettive;
- il raggruppamento dispone di almeno 300 posti letto in totale;
- il raggruppamento aggrega strutture ricettive dislocate in almeno tre comprensori turistici diversi (così come individuati dall'Ufficio regionale del turismo);
- il raggruppamento ha adottato e rispetta un regolamento interno (patto tra i produttori) qualificato e pertinente al prodotto.